

REGOLAMENTO (CE) N. 1242/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1474/95 recante apertura e modalità di gestione, dei contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾,

considerando che, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine; che è necessario stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998;

considerando che il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/97⁽³⁾, ha previsto la gestione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997; che è opportuno prevederne la gestione per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998;

considerando che è opportuno adattare il termine di validità dei titoli al periodo di validità dei contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1474/95 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 sono aperti i contingenti tariffari d'importazione indicati nell'allegato I, per i gruppi di prodotti e alle condizioni ivi previste.;

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli di importazione è di 150 giorni a partire dalla data del rilascio effettivo, ma non può tuttavia estendersi oltre il periodo definito all'articolo 1.

I titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1997, pag. 11.